



COMUNE DI POLAVENO

PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI
REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO SULLA
VIABILITA'
AGRO-SILVO-PASTORALE (V.A.S.P.)**

- Approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 22 ottobre 2009
- Modificato con deliberazione di C.C. n. 27 del 25 settembre 2024

Art. 1 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo, ai sensi dell'art. 59 comma 1 della L.R. 31 del 05/12/2008 e ss.mm.ii, delle strade agro-silvo-pastorali del territorio comunale di Polaveno di cui all'allegato A (elenco sintetico strade) del presente regolamento comprensivo di cartografia.

Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e delle strade private dichiarate di "pubblica utilità".

L'accesso e l'utilizzo delle strade private, non dichiarate di "pubblica utilità", dovranno essere oggetto di una specifica convenzione tra la Proprietà e l'Amministrazione o gli Enti interessati.

Art.2 Condizioni di sicurezza

- 1) Per le strade, mulattiere e sentieri oggetto del presente regolamento non sono garantite le condizioni di sicurezza e, ove è possibile, tale informazione viene segnalata con appositi cartelli.
- 2) Pertanto, è vietato, salvo permesso scritto rilasciato dal soggetto gestore, il transito di tutti i veicoli a motore (eccezion fatta per quanto previsto all'art. 4 e per le biciclette a pedalata assistita) sulle strade agro-silvo-pastorali, mulattiere e sentieri oggetto del presente regolamento ai sensi dell'art. 59 l.r. 31/2008.
- 3) Chiunque transiti sulle strade, sulle mulattiere e sui sentieri oggetto del presente regolamento chiedendo il permesso di transito accetta incondizionatamente il regolamento stesso.

Art.3 Libera circolazione senza permesso

- 1) Possono liberamente circolare, senza necessità di rilascio di permesso, purché consapevoli dei rischi potenziali che possono occorrere durante il transito:
 - a. tutti i mezzi di soccorso o di polizia;
 - b. tutti i mezzi che svolgano servizi di vigilanza a norma di legge, di protezione civile, di antincendio boschivo, di incaricati dall'ufficio tecnico per vigilanza e pulizia;
 - c. i veicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Comunità montana, del Parco (*se presente*) e i mezzi delle società elettriche e municipalizzate, purché utilizzati per ragioni di servizio;
 - d. le biciclette, anche a pedalata assistita;
 - e. i mezzi a trazione animale.

Art.4 Ordinanza di chiusura

- 1) Il Comune può, in presenza di pericoli alla circolazione e negli altri casi eccezionali previsti dalla legge, emanare un'ordinanza di chiusura al transito estesa a tutti i titolari dei permessi e ai soggetti che possono circolare liberamente ai sensi dell'art. 3.
- 2) L'ordinanza dovrà essere esposta in corrispondenza della segnaletica che riporta il divieto di circolazione e trasmessa all'Ente forestale di riferimento, ai Carabinieri forestali, agli altri Soggetti preposti ai controlli ed ai soggetti autorizzati a cura del gestore.

Art. 5 Soggetto gestore

Soggetto gestore della strada agro-silvo-pastorale è l'Amministrazione Comunale o altro Ente proprietario qui di seguito denominato semplicemente Proprietà.

Tali Soggetti potranno di volta in volta individuare un diverso organo di gestione (ad es. Consorzio Forestale, ERSAF, Ente Parco) qui di seguito denominato semplicemente Gestore.

Art. 6 Chiusura con cartello

Sulle strade agro-silvo-pastorali di cui all'art. 1 del presente Regolamento è vietato il transito di mezzi motorizzati, ai sensi dell'art. 59 della L.R. n° 31 del 5 dicembre 2008 e ss,mm.ii.

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione da parte della proprietà o del Gestore di idoneo cartello di divieto di transito riportante la normativa di riferimento (L.R. n° 31 del 5 dicembre 2008 art. 59 e ss,mm.ii , gli estremi del presente Regolamento e la scritta "ECCETTO MEZZI AUTORIZZATI ".

Il cartello di divieto dovrà essere collocato all'inizio della strada e, nel caso di confluenza con altre strade, anche al termine.

Art.7 Chiusura con barriera

La strada agro-silvo-pastorale potrà essere chiusa con idonea barriera, e munita di chiave.

La strada agro-silvo-pastorale che attraversa ambiti di particolare rilevanza ambientale e/o faunistica potrà essere sempre chiusa salvo motivate esigenze di tutela e difesa del suolo e del soprassuolo forestale, nonché di persone e cose.

Il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera:

- di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- di detenere le chiavi della eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

Art. 8 Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

Art. 9 Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata alla Proprietà o al Gestore utilizzando il modulo (Allegato B) allegato al presente Regolamento.

Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre persone come da successivo art. 8, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso, i dati identificativi dell'automezzo o ciclomotore.

Art. 10 Rilascio dell'autorizzazione al transito

L'autorizzazione viene rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della domanda e qualora sussistano i requisiti necessari, mediante emissione di apposito contrassegno, redatto in maniera conforme al modello (Allegato C) allegato al presente Regolamento.

Detto contrassegno deve essere collocato sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

Il rilascio dell'autorizzazione al transito non comporta comunque da parte della Proprietà o del Gestore l'assunzione di alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti a persone, mezzi o cose dal transito autorizzato.

La rispondenza dei mezzi ammessi al transito alle norme e caratteristiche previste dal Codice della Strada in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione rimangono a totale carico e responsabilità del proprietario del mezzo stesso, non potendo l'autorizzazione costituire in alcun modo deroga alla normativa in materia.

L'autorizzazione abilita il richiedente alla guida di MASSIMO DUE mezzi per permesso; ogni avente titolo ha diritto a due permessi di transito. Per ogni permesso richiesto dovrà essere versata la somma stabilita dall'Ente proprietario o gestore con apposito atto ed il rilascio avverrà a pagamento avvenuto.

Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente Regolamento.

Sullo stesso permesso andranno indicati: intestatario del permesso, eventuali altre persone diverse dall'intestatario (fino ad un massimo di due) purché legati all'intestatario da vincoli di parentela.

Copia dell'autorizzazione e del contrassegno andrà trasmessa dal Gestore entro 7 (sette) giorni dal rilascio alla/e Amministrazione/i Comunale/i interessata/e, a disposizione per eventuali riscontri da parte del personale di vigilanza di cui al successivo art. 21.

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Comuni o Enti, l'autorizzazione va rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore interessato dal tratto principale, e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

La Proprietà dovrà comunicare gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai Comuni interessati dai tratti stradali percorsi, i quali potranno motivatamente annullarle per il tratto di propria competenza. In caso di mancato riscontro entro 30 (trenta) giorni vale la regola del silenzio-assenso.

Art. 11 Classificazione delle categorie d'utenza

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla puntuale verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed ammesse in deroga al divieto di circolazione con veicoli a motore sulle strade di tipo agro-silvo-pastorale:

A1) proprietari o affittuari di immobili, capanno fisso da caccia ed annesso deposito, impianti ed infrastrutture serviti dalla strada o situati nel settore di territorio servito dalla strada;

A2) Proprietari o affittuari di immobili, impianti e infrastrutture situati nel settore del territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze non connesse alla gestione dei patrimoni agro silvo pastorali

B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;

B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;

B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria in forma vagante o da appostamento temporaneo debitamente documentata e autorizzata; Il permesso verrà rilasciato solo per il periodo di caccia.

B4) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio e da chi svolge attività lavorativa di taglio del fieno e pulitura del bosco, compreso il taglio delle squadrette ;

C1) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;

C2) esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa);

D1) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purché debitamente documentate;

D2) esigenze legate all'accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell'alpeggio;

D3) esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art.1 del R.D. 30/12/23 n° 3267 (Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque).

E1) Esigenze logistiche connesse alla effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, le cui finalità siano di promuovere e valorizzare la montagna salvaguardandone la sua integrità.

E2) Portatori di handicap che temporaneamente o permanentemente sono impossibilitati a raggiungere in altro modo il luogo desiderato. L'handicap dovrà essere dimostrato con certificazione medica. Il veicolo potrà essere condotto anche da persona diversa dal richiedente purché lo stesso venga trasportato.

F1) fruitori di agriturismi, ristoranti e rifugi.

* nel caso di affittuari di immobili, dovrà essere presentata al Comune una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal proprietario ed attestante la concessione in affitto dello stesso immobile per una durata pari ad almeno 12 mesi.

Art. 12 Periodo di validità delle autorizzazioni e pagamenti

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate in base alla categoria richiesta e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare.

Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al versamento delle somme stabilite dall'Ente Proprietario o gestore con apposito atto (n deliberazione di Giunta Comunale nel caso il Proprietario sia il Comune) e avverrà solo a pagamento avvenuto.

I periodi di validità massima ed i rimborsi spese previsti per ciascuna categoria sono i seguenti:

- 1) Per la categoria d'utenza "A1" il permesso di transito avrà validità di mesi 12 (dodici);
- 2) Per la categoria d'utenza "A2" il permesso di transito avrà validità di mesi 12 (dodici);
- 3) Per la categoria d'utenza "B1" il permesso di transito potrà avere validità che potrà variare da mesi 12 a mesi 1 a giorni 7 a giorni 1;
- 4) Per la categoria d'utenza "B2" il permesso di transito avrà validità di mesi 12 (dodici);
- 5) Per la categoria d'utenza "B3" il permesso di transito avrà validità limitata al periodo d'esercizio dell'attività venatoria e sarà valido unicamente per le strade d'accesso alle aree di esercizio dell'attività venatoria;
- 6) Per la categoria d'utenza "B4" il permesso di transito avrà validità di mesi 6 (sei) *da maggio a ottobre* o da *ottobre a maggio*;
- 7) Per la categoria d'utenza "C1" il permesso di transito potrà avere validità variabile da mesi 6 a mesi 1 a giorni 7 a giorni 1 ;
- 8) Per la categoria d'utenza "C2" il permesso di transito potrà avere validità variabile da mesi 1 a giorni 7 a giorni 1;
- 9) Per la categoria d'utenza "D1" il permesso di transito avrà validità di giorni 7 ;
- 10) Per la categoria d'utenza "D2" il permesso di transito avrà durata di giorni 1;
- 11) Per la categoria d'utenza "D3" il permesso di transito avrà validità di 3 giorni;
- 12) Per la categoria d'utenza "E" il permesso di transito avrà validità di giorni 1 ;
- 13) Per la categoria d'utenza "F" valgono le disposizioni di cui al successivo art. 11.

Art. 13 Convenzioni tra Comune e Aziende di Agriturismo, Ristoranti e Rifugi

Qualora sul territorio Comunale siano presenti imprese di Agriturismo, Ristoranti e Rifugi servite unicamente da strade ricomprese nel presente Regolamento, il Comune stipulerà un'apposita convenzione con il gestore, affinché quest'ultimo partecipi con modalità da concordare alla manutenzione delle strade interessate.

All'interno della convenzione dovranno essere definiti modalità e criteri di accesso alla struttura e procedure per consentire ai fruitori di munirsi di apposito permesso

Art. 14 Registro permessi

La Proprietà o il Gestore provvederanno ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

Art. 15 Mezzi autorizzati al transito

Sulla strada di cui all'oggetto potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

Art. 16 Limiti di transito

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali:

Classe di transitabilità ¹	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Pendenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	1.1.1.1.1.1		
					F. naturale	F. stabilizzato	
<i>I</i>	<i>Autocarri</i>	<i>250</i>	<i>3,5²</i>	<i><10</i>	<i>12</i>	<i>16</i>	<i>9</i>
<i>II</i>	<i>Trattori con rimorchio</i>	<i>200</i>	<i>2,5¹⁴</i>	<i><12</i>	<i>14</i>	<i>20</i>	<i>8</i>
<i>III</i>	<i>Trattori piccole dimensioni 90 CV</i>	<i>100</i>	<i>2,0</i>	<i><14</i>	<i>16</i>	<i>25</i>	<i>6</i>
<i>IV</i>	<i>Piccoli automezzi</i>	<i>40</i>	<i>1,8</i>	<i>>14</i>	<i>>16</i>	<i>>25</i>	<i><6</i>

Art. 17 Divieto di strascico

E' assolutamente vietato trascinare sulle strade di cui al presente Regolamento legname o altro tipo di materiale.

Art. 18 Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Brescia, della Comunità Montana di Valle Trompia nonché del Comune interessato e i mezzi che per motivi di soccorso, servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie

¹ La classe di transitabilità è determinata dal parametro più sfavorevole che ne costituisce il limite di transitabilità.

² Comprensivo di banchina 0.5 m

Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza).

Art.19 Sanzioni

Chiunque acceda senza permesso su detta strada agro-silvo-pastorale è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art.61 della L.R 05/12/2008 n. 31 e ss.mm.ii e relativo regolamento di attuazione.

In particolare verrà inflitta la sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da euro 105,57 a euro 316,71; tale sanzione è ridotta a un terzo se l'inosservanza è accertata a carico di persone che transitano in difformità dell'autorizzazione ad essi rilasciata con immediata interruzione del transito.

L'inosservanza delle norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa **da euro 150 a euro 300**.

L'Amministrazione Comunale in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di Ordinanza di chiusura.

Art.20 Polizza fidejussoria

La Proprietà o il Gestore competenti al rilascio dell'autorizzazione potranno richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto C1 dell'art. 9), la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art. 21 Manifestazioni

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, la Proprietà o il Gestore potranno, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art 22 Competizioni

Gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dalla Proprietà o dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Art. 23 Vigilanza

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 24 Danni

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

Art. 25 Manutenzione e destinazione dei fondi

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico della Proprietà o del Gestore in collaborazione con gli utenti che si rendessero disponibili, fatti salvi eventuali finanziamenti specifici da parte di altri Enti (Regione, Provincia, Comunità Montana).

A tale scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione, sul quale andranno allocati tutti gli importi versati da ogni soggetto autorizzato.

La Comunità Montana potrà accedere liberamente, previa apposita richiesta scritta, a tutte le informazioni relative alla consistenza ed all'utilizzo di detti fondi.

Art. 26 Convenzione

Gli eventuali importi relativi alla categoria d'utenza autorizzata in base alle esigenze di tipo B1 e B3, potranno essere commutati, tramite stipula di una convenzione o altro atto tra le parti, in un corrispondente numero di giornate lavorative di manutenzione da svolgere sulla strada in questione ovvero lavori ed opere di manutenzione da realizzarsi sulla medesima.

Art. 27 Giornata delle strade

Sono istituite a partire dal corrente anno e riprendendo una antica tradizione le "GIORNATE DELLE STRADE", da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile e in giorni non lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento.

Art. 28 Classificazione e aggiornamento del Piano della VASP

La classificazione di cui al comma 2 della L.R. 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana sentiti i Comuni.

Per le strade private la Comunità Montana procederà alla classificazione su richiesta del/i Proprietario/i.

Entro il 31 dicembre di ogni anno i Comuni comunicheranno alla Comunità Montana eventuali variazioni dei contenuti del Regolamento e dell'elenco delle strade, che saranno verificate e recepite dalla medesima entro 30 giorni. La Comunità Montana entro 60 giorni provvederà all'aggiornamento del Piano della VASP.

Tale aggiornamento è pubblicato all'albo comunale per 15 giorni.
Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune.

La Comunità Montana, nell'ambito del provvedimento autorizzativo ex L.R. n° 31 del 5 dicembre 2008 artt. 25 e 26 e ss.mm.ii relativamente a interventi di nuova manutenzione o di manutenzione straordinaria di strade agro-silvo-pastorali a servizio della proprietà pubblica, potrà prescrivere l'inclusione nel Piano della VASP e di conseguenza la chiusura al transito ordinario motorizzato in conformità con le disposizioni del Regolamento vigente.

Art. 28 Controlli

La Proprietà o il Gestore della strada agro-silvo-pastorale effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

Quanto sopra con particolare riferimento agli artt. 15, 19 e 20.

ALLEGATO A

ELENCO E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI DEL COMUNE DI POLAVENO

N	DENOMINAZIONE	PARTENZA	ARRIVO	CLASSE DI TRANSITABILITA'	STATO DI REALIZZAZIONE	NOTE (Se presente sbarra)
1	SANTA MARIA DEL GIOGO	Tornante strada comunale	Santuario di S.Maria del Giogo	IV - Piccoli Automezzi	Esistente	
2	CUNA	Dalla strada comunale	Località Colmi	IV Piccoli Automezzi	Esistente	
3	VECCHIA STRADA BELTRAMELLI	Dalla Provinciale n. 48	Località Beltramelli	III Trattori di Piccole Dimensioni	Esistente	
4	BELTRAMELLI MAGAZZO	Presso località Beltramelli	Località Magazzo	IV- Piccoli Automezzi	Esistente	
5	FAITO	Diramazione con strada Sella	Località Pianello	III Trattori di Piccole Dimensioni	Esistente	
6	PIANELLO GROTTA	Località Pianello	Abitato di Zoadello	III Trattori di Piccole Dimensioni	Esistente	
7	GOMBIERA	Località Ponte delle valli	Tornante Gombiera	IV - Piccoli Automezzi	Esistente	
8	BERLINI	Acquedotto dei Cornali	Confine con Iseo	IV Piccoli Automezzi	Esistente	
9	FORNELLI	Cimitero Polaveno	Località Fornelli	IV Piccoli Automezzi	Esistente	
10	VAL SAVINO DESTRA	Acquedotto di Savino	Verso località Gremone	III - Trattori di Piccole Dimensioni	Esistente	
11	GOMBIERA BIS	Tornante Gombiera	Località Madonnina	IV Piccoli Automezzi	Progettata	
12	BERLINI BIS	Confine con Iseo	Confine Iseo - Sulzano	IV - Piccoli Autoinezzi	Progettata	
13	CAVALLERA	Da Località Santello	Località Madonnina	III - Trattori di Piccole dimensioni	Progettata	
14	SANTELLO - PIEZZONE	Località Santello	Località Piezzone	III - Trattori di Piccole dimensioni	Progettata	
15	MULINO	Località Piezzone	Località Madonnina	IV - Piccoli Automezzi	Progettata	
16	PIEZZONE GREMONE	Contrada Piezzone	Congtrada Gremone	III- Trattori di Piccole Dimensioni	Progettata	
17	VAL SAVINO SINISTRA	Confine con Sarezzo	Località Gremone	IV - Piccoli Automezzi	Progettata	
18	COSTA BASSA	Provinciale n. 48	Località Fornelli	III- Trattori di Piccole Dimensioni	Progettata	
19	MAGAZZO BIS	Località Magazzo	Confine con Gardone V.T.	IV - Piccoli Automezzi	Progettata	

ALLEGATO B

COMUNE DI POLAVENO

Provincia di Brescia

Oggetto Richiesta autorizzazione al transito sulla strada agro-silvo-pastorale.

**Delibera di giunta regionale n. 7/14016 del 8 agosto 2003 - l.r. 28 ottobre 2003, n. 27
Circolare Regionale n. 11 del 1 luglio 2008 .**

**Al Sig.Sindaco
Del Comune di
25060 POLAVENO**

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____

Residente a _____ in via _____ n. _____

Chiede la prescritta e preventiva autorizzazione al transito sulla strada agro-silvo-pastorale

Denominata _____

Validità _____

Dichiara di appartenere alla categoria d'utenza (art. 9 del regolamento) _____

Si impegna a versare alla tesoreria comunale mediante bollettino postale n. _____ -
la somma di €. _____

Dichiara di conoscere ed accettare tutte le norme contenute nel Regolamento comunale di
cui alla delibera consiliare n. 28 del 22 ottobre 2009.

Si impegna ad utilizzare per proprio uso esclusivo la chiave per l'accesso alla strada ed a
restituirla entro il termine dell'autorizzazione.

Si impegna ad esporre in modo ben visibile sul veicolo l'autorizzazione, valevole solo per
l'attività richiesta.

Si assume ogni responsabilità per danni derivanti a persone, mezzi o cose dal transito sulla
strada autorizzata sollevando fin da ora il Comune di Polaveno da ogni responsabilità.

Polaveno, li _____

(firma

Allegato c

COMUNE DI POLAVENO

PROVINCIA DI BRESCIA

P.zza G. Marconi, 4

25060 Polaveno

telefono 030-8940955

fax 030-84109



AUTORIZZAZIONE N _____ AL TRANSITO SU STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI

RILASCIATA A _____

NATO A _____

IL _____

RESIDENTE A _____

VIA _____

IN DATA _____

CATEGORIA D'UTENZA A1): _____

TRANSITO SULLA STRADA DENOMINATA _____.

FINO ALLA LOCALITA' _____

VALIDITA' _____

PER I SEGUENTI MEZZI: TARGA _____

La perdita delle condizioni che danno diritto alla suddetta autorizzazione (es. vendita immobile, cessata attività venatoria, ecc.) deve essere immediatamente comunicata al Comune, tramite la consegna della stessa.

Ogni abuso della presente ne comporterà l'immediato ritiro e l'applicazione delle sanzioni previste.

NB: IL PRESENTE TAGLIANDO DEVE ESSERE ESPOSTO BEN VISIBILE

IL SINDACO

**NOMINATIVI AUTORIZZATI AL TRANSITO
OLTRE ALL'INTESTATARIO
(art. 10 del Regolamento)**

Sullo stesso permesso potranno essere indicati oltre all'intestatario del permesso, eventuali altre persone fino ad un massimo di due) purché legati all'intestatario da vincoli di parentela (figli e coniuge).

Rinnovo validità per anno _____

Rinnovo validità per anno _____

Rinnovo validità per anno _____

Rinnovo validità per anno _____